

# Punto 8 dell'Odg Informazione sulla nuova fase di programmazione 2014-2020

Comitato di  
Sorveglianza  
P.O.R. FESR  
2007-2013

17 - 18 Maggio 2012  
Perugia  
chiesa di San Bevignate



UMBRIA



POR FESR

Programma Operativo Regionale  
Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale



Unione Europea  
Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Regione Umbria



## 1. Proposte legislative per la politica di coesione dell'UE: 2014-2020

(testo tratto dal Sito della Commissione europea- canale Inforegio - <http://ec.europa.eu/inforegio>)

Il 6 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato un progetto di pacchetto legislativo che definirà le linee della politica di coesione dell'EU per il periodo 2014-2020.

La Commissione ha proposto numerose modifiche significative alle modalità di progettazione e attuazione della politica di coesione, ovvero:

- concentrazione sulle priorità della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- concessione di riconoscimenti in base ai risultati;
- sostegno alla programmazione integrata;
- attenzione focalizzata sui risultati – monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi concordati;
- rafforzamento della coesione territoriale e
- semplificazione dell'esecuzione.

Tali modifiche fanno seguito all'adozione da parte della Commissione, nel giugno 2011, di una proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per lo stesso periodo <sup>(1)</sup>: un bilancio per la realizzazione della strategia Europa 2020. Nella sua proposta la Commissione ha stabilito che la politica di coesione deve continuare a rappresentare un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha evidenziato il ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.

Il bilancio totale proposto per il periodo 2014-2020 sarà pari a 376 miliardi di euro, incluso il finanziamento per il nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), progettato per potenziare i progetti transfrontalieri nei settori energia, trasporti e tecnologia dell'informazione.

La struttura legislativa per la politica di coesione comprende:

- un regolamento di carattere generale che definisca le norme comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e ulteriori norme generali per FESR, FSE e il Fondo di coesione;
- tre regolamenti specifici per FESR, FSE e il Fondo di coesione e
- due regolamenti relativi all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

## 2. Proposta di regolamento generale

Il regolamento generale è suddiviso in due parti.

La prima parte stabilisce una serie di disposizioni comuni ai cinque fondi con obiettivi strutturali che rientrano nel Quadro strategico comune della Commissione (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP). Il documento delinea gli elementi comuni relativi alla pianificazione e alla programmazione strategica, gli obiettivi tematici connessi a Europa 2020, che costituirà la base per i fondi, e le disposizioni

---

<sup>1</sup> COM(2011) 500 def.

relative al Quadro strategico comune e ai contratti di partenariato con ciascuno Stato membro. Le norme comuni si applicano anche ad ammissibilità, strumenti finanziari e principi di gestione e controllo.

La seconda parte stabilisce disposizioni specifiche per FESR, FSE e il Fondo di coesione. Tali disposizioni riguardano la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e di rendicontazione, i grandi progetti e i piani di azione comuni. Inoltre definiscono i requisiti di gestione e controllo dettagliati nell'ambito della politica di coesione e le modalità specifiche di gestione finanziaria.

I regolamenti specifici per i fondi comprendono disposizioni specifiche per ciascun fondo (FESR, FSE e Fondo di coesione), in particolare in merito all'ambito di applicazione dei fondi, alle priorità di investimento e agli indicatori.

## **Norme comuni applicabili a FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP**

### **PRINCIPI**

La Commissione propone una serie di principi comuni applicabili a tutti i fondi. Tali principi includono partenariato e governance a più livelli, conformità con le leggi comunitarie e nazionali applicabili, promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

### **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA RAFFORZATA: CONCENTRAZIONE TEMATICA SU EUROPA 2020**

Al fine di ottimizzare l'impatto della politica nella realizzazione delle priorità europee, la Commissione propone di rafforzare il processo di programmazione strategica. Ciò comporta l'introduzione del Quadro strategico comune, di contratti di partenariato e di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020 e con i relativi orientamenti integrati.

Il Quadro strategico comune, che verrà adottato dalla Commissione, definirà iniziative chiave per l'attuazione delle priorità europee, fornirà un orientamento sulla programmazione applicabile a tutti i fondi, inclusi FEASR e FEAMP e promuoverà un maggiore coordinamento dei vari strumenti strutturali europei.

I contratti di partenariato, concordati in fase iniziale tra la Commissione e gli Stati membri, definiranno il contributo complessivo agli obiettivi tematici, a livello nazionale, e l'impegno a intraprendere azioni concrete per l'attuazione degli obiettivi di Europa 2020. Un quadro di riferimento dei risultati definirà obiettivi chiari e misurabili.

### **AUMENTO DEI RISULTATI E CONDIZIONALITA'**

Per migliorare i risultati, verranno introdotte nuove disposizioni relative alla condizionalità in modo da garantire che i finanziamenti dell'UE creino forti incentivi affinché gli Stati membri conseguano gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020. La condizionalità assumerà la forma di condizioni ex ante, che devono essere presenti prima dell'erogazione dei fondi, e di condizioni ex post che vincoleranno l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti.

### **CONDIZIONALITA' EX ANTE**

Il rafforzamento della condizionalità ex ante per questi fondi è motivato dall'esigenza di garantire che siano presenti le condizioni necessarie ad assicurare un sostegno efficace. L'esperienza acquisita induce a ritenere che l'efficacia degli investimenti finanziati dai fondi in alcuni casi sia stata compromessa dalle fragilità della politica nazionale e dei quadri normativi e istituzionali. Pertanto la Commissione propone numerose condizionalità ex ante, che vengono definite nel regolamento generale unitamente ai relativi criteri di adempimento. Alcune condizioni sono direttamente connesse agli obiettivi tematici della politica (ad esempio, strategie di specializzazione intelligente o quadro normativo appropriato per il sostegno alle imprese), mentre altre si applicano in modo trasversale (ad esempio, appalti pubblici).

### **CONDIZIONALITA' EX POST**

La condizionalità ex post rafforzerà l'accento posto sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Si baserà sul conseguimento di tappe fondamentali relative al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, definiti per i programmi oggetto del contratto di partenariato. Un importo pari al 5 % della dotazione nazionale di ciascun fondo verrà accantonato e assegnato, durante una verifica intermedia, agli Stati membri per i programmi che hanno conseguito a pieno le loro tappe fondamentali. Al di là della riserva di efficacia ed efficienza, il mancato raggiungimento delle tappe fondamentali può determinare la sospensione dei finanziamenti e una grave insufficienza nella realizzazione degli obiettivi di un programma potrebbe determinare la cancellazione dei finanziamenti.

### **CONDIZIONALITA' MACROECONOMICHE**

L'istituzione di una correlazione più stretta tra la politica di coesione e la governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi del Quadro strategico comune (QSC) si fondi su politiche economiche sane. Se necessario, i fondi QSC possono essere reindirizzati per intervenire sui problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Deve trattarsi di un processo graduale, che si sviluppi a partire da modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà sociali ed economiche. Qualora, nonostante il potenziamento dell'impiego dei fondi del QSC, uno Stato Membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel contesto del processo di governance economica, la Commissione avrebbe il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni assunti. Le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed efficaci e dovrebbero tenere conto dell'impatto dei programmi in questione sulla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. Nel decidere in merito alle sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio di parità di trattamento tra gli Stati membri e valutare, in particolare, l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Non appena lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari, le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere messi nuovamente a disposizione dello Stato membro interessato. Allo stesso tempo, è possibile applicare un aumento del sostegno (pari a 10 punti percentuali) qualora uno Stato membro riceva assistenza

finanziaria tramite il meccanismo europeo di stabilità, in modo da ridurre il carico sui bilanci nazionali nei momenti di difficoltà economica, mantenendo invariato, nel contempo, il livello complessivo del finanziamento UE.

### **MODALITA' DI GESTIONE COMUNI**

La proposta prevede principi di gestione e controllo comuni. Viene introdotto un sistema di accreditamento nazionale degli organismi di controllo principali per rafforzare l'impegno degli Stati membri a garantire una sana gestione finanziaria. Vengono armonizzati i provvedimenti volti a garantire affidabilità alla Commissione in merito alla regolarità della spesa e vengono introdotti nuovi elementi comuni, quali la dichiarazione di affidabilità di gestione e la liquidazione annuale dei conti.

### **SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**

La Commissione propone un approccio più integrato all'investimento europeo, che comprende norme finanziarie e di ammissibilità comuni e l'introduzione di programmi plurifondo per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, in via opzionale. Le proposte definiscono inoltre un approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo, che facilita l'applicazione di strategie di sviluppo locale ad opera di associazioni collettive, incluse le autorità locali, le ONG e i partner economici e sociali, sulla base dell'approccio LEADER utilizzato per lo sviluppo rurale.

### **AUMENTARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Verrà potenziato il ruolo degli strumenti finanziari innovativi, estendendo il loro campo di applicazione, rendendo più flessibili ed efficaci i relativi quadri di attuazione e proponendo il loro utilizzo come soluzione alternativa più efficace o come strumento complementare alle sovvenzioni tradizionali. La proposta costituisce un quadro giuridico e operativo più affidabile che fornisce norme chiare e semplificate in merito a problemi di attuazione fondamentali quali la gestione finanziaria dei contributi UE o l'utilizzo combinato di strumenti finanziari e sussidi.

Fatta salva la fattibilità, gli strumenti finanziari possono essere applicati all'intera gamma degli obiettivi che si riflettono nei programmi, per realizzare investimenti in progetti che possano dimostrare capacità di rimborso adeguate in condizioni di imperfezione del mercato. Tali strumenti finanziari possono essere impiegati da Stati membri e autorità di gestione sia come strumenti su misura che sulla base di modelli predefiniti per strumenti nazionali o regionali che consentano lo sviluppo efficace di azioni in linea con le condizioni standard proposte dalla Commissione. Inoltre, le autorità di gestione possono contribuire alla definizione degli strumenti finanziari a livello europeo, con risorse che verranno destinate agli investimenti in linea con i programmi interessati.

### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Le disposizioni comuni in materia di monitoraggio e valutazione riguardano il ruolo e la composizione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali di esecuzione, le riunioni di riesame, le relazioni sullo stato di attuazione del contratto di partenariato e le valutazioni ex ante ed ex post.

## **NORME DI AMMISSIBILITA' SEMPLIFICATE E RAZIONALIZZATE**

Viene dato particolare risalto alle misure volte a garantire costi amministrativi proporzionati e semplificazione delle procedure a vantaggio dei beneficiari. L'intento è quello di armonizzare, per quanto possibile, le norme applicabili a tutti i fondi. Le opzioni di costo semplificate, quali le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari, consentono agli Stati membri di introdurre una gestione orientata ai risultati a livello di progetto.

Le disposizioni comuni relative all'esecuzione comprendono norme su spese ammissibili, diverse forme di sostegno finanziario, costi semplificati e stabilità degli interventi.

## **Disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE e al Fondo di coesione**

### **COPERTURA GEOGRAFICA DEL SOSTEGNO**

Tutte le regioni europee possono beneficiare del sostegno dei fondi FESR e FSE. Tuttavia, verrà operata una distinzione tra regioni meno sviluppate, regioni di transizione e regioni più sviluppate al fine di garantire la concentrazione dei fondi in base al Prodotto Interno Lordo (PIL).

**Regioni meno sviluppate:** Il sostegno alle regioni meno sviluppate rimarrà una priorità fondamentale per la politica di coesione. Il processo di recupero da parte delle regioni meno sviluppate richiederà un impegno costante a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

**Regioni di transizione:** Questa nuova categoria di regione verrà introdotta in luogo dell'attuale sistema di phasing-in e phasing-out. Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27.

**Regioni più sviluppate:** Sebbene gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, tutti gli Stati membri devono affrontare sfide fondamentali, come la concorrenza globale nell'economia basata sulla conoscenza e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

Inoltre, viene istituita una «rete di sicurezza» per tutte le regioni che erano ammesse a beneficiare dell'obiettivo convergenza nel periodo 2007-2013, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media del PIL dell'UE 27.

Tali regioni, che rientrano nelle categorie delle regioni di transizione o delle regioni più sviluppate, riceveranno una dotazione dai fondi strutturali pari ad almeno due terzi della dotazione 2007-2013.

Per ciascuna categoria di regione verranno stabilite quote minime per l'FSE (25 % per le regioni meno sviluppate; 40 % per le regioni di transizione; e 52 % per le regioni più sviluppate) dalle quali risulta una quota complessiva minima a favore

dell'FSE pari al 25 % del bilancio destinato alla politica di coesione, ossia 84 miliardi di euro.

Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE 27 attraverso investimenti nelle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T) e nell'ambiente. Parte della dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di euro) sarà accantonata per finanziare un nucleo di reti di trasporto nell'ambito del nuovo meccanismo per collegare l'Europa.

L'esperienza acquisita con l'attuale dal quadro finanziario indica che molti Stati membri hanno difficoltà ad assorbire ingenti fondi europei su un periodo di tempo limitato. Inoltre, la situazione finanziaria in alcuni Stati membri rende più difficile sbloccare i fondi per fornire il cofinanziamento nazionale. Per rafforzare la capacità di assorbimento di fondi, la Commissione propone una serie di misure:

- fissare al 2,5% del PIL l'aliquota di riduzione per gli stanziamenti relativi alla coesione;
- limitare i tassi di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario nell'ambito dei programmi operativi al 75-85% nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche, al 75% per i programmi di Cooperazione territoriale europea, al 60% nelle regioni di transizione e al 50% nelle regioni più sviluppate;
- inserire nei contratti di partenariato condizioni specifiche relative al miglioramento della capacità amministrativa.

### **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA RAFFORZATA ORIENTATA AI RISULTATI**

La Commissione propone un processo di programmazione più orientato ai risultati per migliorare l'efficacia dei programmi relativi alla politica di coesione. In aggiunta alle condizionalità ex post sopra menzionate, la Commissione propone di introdurre un tipo specifico di intervento facoltativo, denominato Piano di azione comune. Il Piano di azione comune verrà definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di un programma.

### **RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEL CONTROLLO**

I sistemi di gestione e di controllo devono trovare un equilibrio tra costi e rischi connessi. Il ruolo della Commissione nella valutazione ex ante dei sistemi nazionali di gestione e controllo sarà proporzionato e adotterà un approccio basato sul rischio. I programmi di modesta entità non saranno soggetti alla valutazione della Commissione. L'approccio basato sul rischio riduce i costi amministrativi e fornisce maggiore l'affidabilità, poiché le risorse della Commissione vengono impiegate in modo più efficiente e indirizzate verso settori a più alto rischio.

Inoltre la proposta prevede l'obbligo di chiusura annuale delle spese o degli interventi completati nell'ambito della procedura annuale di liquidazione dei conti. In tal modo si riducono gli oneri a carico dei singoli beneficiari derivanti da un lungo periodo di conservazione dei documenti e i rischi associati alla perdita della pista di controllo.

La procedura di liquidazione annuale dei conti prevista dalla revisione in corso del regolamento finanziario sarà applicata ai programmi e contribuirà a rafforzare l'affidabilità a livello europeo. La Commissione riceverà garanzie ragionevoli in merito alla regolarità della spesa sulla base della dichiarazione annuale di

affidabilità di gestione, dei conti annuali, delle relazioni di accompagnamento e del parere di audit annuale sulla dichiarazione di gestione e sui conti. Tali documenti verranno presentati ogni anno per il periodo contabile precedente. Tuttavia, se la Commissione esegue versamenti intermedi nel corso dell'anno contabile, le garanzie ricevute potrebbero essere più limitate. Per questa ragione, la proposta prevede che i versamenti intermedi eseguiti dalla Commissione durante l'anno contabile ammontino al 90% degli importi dovuti agli Stati membri e che il rimanente 10% venga versato dalla Commissione successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta ottenuta piena garanzia della regolarità della spesa. Le disposizioni in materia di pre-finanziamento garantiranno che gli Stati membri dispongano di liquidità sufficiente per eseguire versamenti ai beneficiari per gli interventi in corso.

### **VERSO LA «COESIONE ELETTRONICA»**

La gestione elettronica dei dati può ridurre considerevolmente gli oneri amministrativi e al tempo stesso aumenta la controllabilità dei progetti e della spesa. Pertanto, entro la fine del 2014, tutti gli Stati membri saranno tenuti a istituire sistemi che permettano ai beneficiari di presentare tutte le informazioni per via elettronica.

## **3. Il Fondo europeo di sviluppo regionale**

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si propone di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano l'accento su:

- ricerca, sviluppo e innovazione;
- miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- cambiamento climatico e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- sostegno alle PMI;
- servizi di interesse economico generale;
- infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia;
- rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente;
- infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche e
- sviluppo urbano sostenibile.

### **RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA**

Per garantire la concentrazione degli investimenti UE sulle priorità indicate, vengono definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie. Ad esempio, nelle regioni più sviluppate e nelle regioni di transizione, almeno l'80% delle risorse del FESR a livello nazionale dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno sviluppate avranno la possibilità di scegliere tra un



maggior numero di priorità, che riflettano l'ampiezza delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia dovranno destinare almeno il 50% delle risorse del FESR all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI.

### **RAFFORZARE LA COESIONE TERRITORIALE**

Il progetto di regolamento prevede una maggiore attenzione focalizzata sullo sviluppo urbano sostenibile.

Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l'assegnazione di almeno il 5% delle risorse del FESR allo sviluppo urbano sostenibile, l'istituzione di una piattaforma per lo sviluppo sostenibile per promuovere il potenziamento delle capacità e gli scambi di esperienze e attraverso l'adozione di un elenco di città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

La proposta prevede inoltre un sostegno ad azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che non superi la soglia del 2% del finanziamento annuale.

Verrà riservata particolare attenzione alle zone con caratteristiche naturali o demografiche particolari, attraverso una dotazione supplementare specifica per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate. Almeno il 50% di tale dotazione dovrà essere destinato ad azioni che contribuiscano alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie delle regioni ultraperiferiche, concentrando l'attenzione in modo particolare su ricerca e innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla competitività delle PMI.

## **4. Il Fondo sociale europeo**

Contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo sociale europeo (FSE) rappresenta il principale strumento finanziario dell'Unione europea per investire nelle risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell'istruzione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.

Il regolamento prevede il raggiungimento di quattro obiettivi tematici dell'FSE all'interno dell'Unione:

- (i) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- (ii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;
- (iii) investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente e
- (iv) migliorare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

È tuttavia necessario che il FSE contribuisca anche al conseguimento di altri obiettivi tematici come il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici ed efficiente nell'uso delle risorse, il miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

### **RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA**

In conformità all'impegno assunto dall'UE nei confronti della crescita inclusiva, almeno il 20% del FSE deve essere destinato alla promozione dell'inclusione sociale

e alla lotta contro la povertà. Inoltre, i programmi devono concentrare i finanziamenti su un numero limitato di «priorità di investimento» che definiscano i dettagli relativi a ciascun obiettivo tematico.

### **RAFFORZARE IL PARTENARIATO**

La proposta contiene disposizioni specifiche per il rafforzamento del partenariato e per la promozione della partecipazione attiva dei partner sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) negli investimenti del FSE.

Richiede di destinare una quantità adeguata di risorse del FSE ad azioni per il potenziamento delle capacità per i partner sociali e per le ONG nelle regioni meno sviluppate.

### **RAFFORZARE INNOVAZIONE SOCIALE E COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE**

L'innovazione sociale e le attività di cooperazione transnazionale vengono incoraggiate attraverso un aumento del tasso di cofinanziamento per assi prioritari dedicati, attraverso specifiche modalità di monitoraggio e programmazione e attraverso un rafforzamento del ruolo della Commissione nelle attività di scambio e diffusione di buone prassi e azioni congiunte nell'Unione.

### **RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE SUI RISULTATI**

Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del FSE, sono previste disposizioni specifiche per garantire la concentrazione delle risorse. Inoltre, vengono definiti indicatori comuni per consentire un monitoraggio più accurato e agevolare la valutazione dell'impatto dell'investimento del FSE a livello europeo.

### **SEMPLIFICARE IL SISTEMA DI ESECUZIONE**

Per semplificare l'impiego del FSE, in particolare per i piccoli operatori, il progetto di regolamento propone opzioni di costo semplificate. Inoltre, per le operazioni di modesta entità, si propone l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare tabelle standard di costi unitari o importi forfettari. Tale soluzione può ridurre gli oneri amministrativi relativi al 50% dei progetti.

### **AUMENTARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Vengono introdotte disposizioni specifiche relative a strumenti finanziari che incoraggino gli Stati membri e le regioni a utilizzare il FSE in modo da accrescerne la capacità di finanziare interventi a sostegno dell'occupazione, istruzione e inclusione sociale.

## **5. Il Fondo di coesione**

Il Fondo di coesione consente agli Stati membri con un RNL per abitante inferiore al 90% della media dell'UE 27 di investire nelle reti di trasporto RTE-T e nell'ambiente.

### **SOSTENERE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA**

Nel settore dell'ambiente, il Fondo di coesione sosterrà gli investimenti relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, nonché gli investimenti relativi al settore idrico e a quello dello smaltimento dei rifiuti e

all'ambiente urbano. In conformità alle proposte della Commissione sul quadro finanziario pluriennale, anche gli investimenti nel settore energetico potranno beneficiare di sostegno, a condizione che offrano vantaggi ambientali positivi. Verranno pertanto sostenuti anche gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile. Nel settore dei trasporti, oltre alla rete RTE-T, il Fondo di coesione contribuirà agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano.

## **6. Cooperazione territoriale europea**

La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione e fornisce una struttura per gli scambi di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si considera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni al livello territoriale appropriato. Pertanto, anche la Cooperazione territoriale europea può fornire un importante contributo alla promozione del nuovo obiettivo del Trattato di Lisbona in materia di coesione territoriale.

Viene proposto un regolamento distinto per la Cooperazione territoriale europea al fine di tenere maggiormente conto del contesto plurinazionale dei programmi e di definire disposizioni più specifiche per i programmi e gli interventi di cooperazione, come richiesto da molte parti interessate. La proposta quindi fa riferimento alla partecipazione dei paesi terzi per riflettere in modo più adeguato la realtà della cooperazione. Contiene inoltre riferimenti più sistematici al ruolo che può essere assunto dai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) nell'ambito di un contesto di cooperazione.

### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e i criteri per la loro assegnazione agli Stati membri. Tali risorse verranno assegnate come segue:

- 73,24 % per la cooperazione transfrontaliera;
- 20,78 % per la cooperazione transnazionale e
- 5,98 % per la cooperazione interregionale.

La proposta prevede inoltre il mantenimento del meccanismo per il trasferimento di risorse per attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, che verrà sostenuto tramite lo strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP) e lo strumento di assistenza preadesione. Verranno promosse le collaborazioni nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati dagli strumenti esterni.

### **RAFFORZARE L'APPROCCIO STRATEGICO E LA CONCENTRAZIONE**

Le disposizioni relative alla concentrazione tematica e alle priorità di investimento migliorano la definizione strategica dei programmi. I programmi possono selezionare le priorità da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali la cooperazione apporterà il maggiore valore aggiunto. Inoltre, i criteri di selezione sono stati definiti in modo più rigoroso per garantire che

il finanziamento venga assegnato a operazioni realmente congiunte. I risultati dei programmi saranno inoltre oggetto di verifica.

A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree di programmi transnazionali attuali e futuri, il regolamento proposto prevede in modo esplicito che la cooperazione transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali.

### **ATTENZIONE FOCALIZZATA SU SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA**

Vengono definite modalità più snelle per l'attuazione, il controllo e la gestione finanziaria. Ad esempio, è stato ridotto il numero delle autorità coinvolte nell'attuazione dei programmi e sono stati ulteriormente definiti ruoli e responsabilità. Viene inoltre proposto un insieme di indicatori migliorato.

## **7. Gruppo europeo di cooperazione territoriale**

Dal 2006 i partner locali e regionali possono istituire Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), con un quadro giuridico comune che consente di superare le complesse differenze tra norme e regolamenti nazionali. La Commissione propone modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell'attuale regolamento GECT:

- istituzione semplificata dei GECT;
- esame dell'ambito di attività;
- apertura dei GECT alle regioni non UE;
- regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei creditori e
- cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali.

### **MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELL'ADESIONE**

Da tempo i GECT propongono l'inclusione di membri non appartenenti all'UE. Il regolamento attualmente garantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia, qualora tali GECT includano membri di un unico Stato membro e di un paese terzo, sarà necessaria una base giuridica aggiuntiva nel Trattato che regoli la cooperazione con paesi terzi.

### **NORME PER L'ISTITUZIONE DI UN GECT E APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI**


Vengono specificati i criteri per l'approvazione o il rigetto dei GECT da parte delle autorità nazionali e viene proposto un periodo di tempo limitato per la valutazione e la decisione.

## Tabelle e grafici

### SCHEMA DELLA POLITICA DI COESIONE

2007-2013		2014-2020		
Obiettivi		Scopi	Categoria di regioni	Fondi
Convergenza	FESR FSE	Investimenti nella crescita e nell'occupazione	Regioni meno sviluppate	FESR FSE
Phasing out convergenza			Regioni di transizione	
Phasing in Competitività regionale e occupazione				
	Fondo di coesione		Fondo di coesione	
Competitività regionale e occupazione	FESR FSE		Regioni più sviluppate	FESR FSE
Cooperazione territoriale europea	FESR	Cooperazione territoriale europea		FESR

### BILANCIO PER LA POLITICA DI COESIONE POST-2013 (PREZZI 2011)



TOTALE 336 miliardi di euro

Meccanismo per collegare l'Europa per trasporto, energia e TIC 40 miliardi di euro

TOTALE 376 miliardi di euro

|||||||

\* Il Fondo di coesione assegnerà 10 miliardi di euro al nuovo meccanismo per collegare l'Europa



**AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI MENO SVILUPPATE**

2007-2013	2014-2020
Regioni NUTS 2 con PIL inferiore al 75 % della media UE	Nessuna variazione
Sostegno transitorio per le regioni che avrebbero continuato a beneficiare dell'obiettivo convergenza se la soglia fosse rimasta pari al 75 % della media del PIL dell'UE-15 invece che dell'UE-25	Categoria separata per le regioni di transizione
Fondo di coesione Stati membri con RNL pro capite inferiore al 90 % della media del RNL dell'UE-27	Nessuna variazione
Sostegno transitorio per gli Stati membri che avrebbero beneficiato del Fondo di coesione se la soglia fosse rimasta pari al 90% della media del RNL dell'UE-15 invece che dell'UE-25	Sostegno transitorio per gli Stati membri che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL pro capite è superiore al 90% della media del RNL pro capite dell'UE-27


**AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI DI TRANSIZIONE**

2007-2013	2014-2020
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 che avrebbero continuato a beneficiare dell'obiettivo convergenza se la soglia fosse rimasta pari al 75 % della media del PIL dell'UE-15 invece che dell'UE-25 (phasing out obiettivo convergenza)	Regioni NUTS 2 con PIL pro capite tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27 con trattamento differenziato per le regioni ammesse a beneficiare dell'obiettivo convergenza nel periodo 2007-2013
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 incluse nell'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 ma con PIL superiore al 75 % del PIL medio dell'UE-15 (phasing-in obiettivo Competitività regionale e occupazione)	

**AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI PIÙ SVILUPPATE**

2007-2013	2014-2020
Tutte le regioni NUTS 2 escluse dall'obiettivo convergenza e alle quali non si applica il sostegno transitorio di phasing out	Regioni NUTS 2 con PIL pro capite superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27 con trattamento differenziato per le regioni ammesse a beneficiare dell'obiettivo convergenza nel periodo 2007-2013
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 comprese nell'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 ma con PIL superiore al 75 % del PIL medio dell'UE-15 (phasing-in obiettivo Competitività regionale e occupazione)	

# Simulazione di ammissibilità 2014-2020 PIL/pro capite (SPA), indice EU27=100



Comitato di  
Sorveglianza  
P.O.R. FESR  
2007-2013

17 - 18 Maggio 2012  
Perugia  
chiesa di San Bevignate